



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 21 (Trattato)

E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, nonché ogni altra informazione relativa al trasferimento acquisita dopo la consegna della persona trasferita. 2. Ciascuno Stato si impegna a rispettare e a mantenere la riservatezza o la segretezza della documentazione e/ o delle informazioni ricevute o fornite all'altro Stato, quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso dello Stato interessato. 3. Lo Stato inviante può imporre allo Stato ricevente condizioni sull'utilizzo dei dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato. Lo Stato ricevente è vincolato a tali condizioni.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

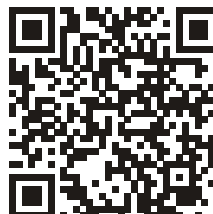
Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it